

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

*** **

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO CD. INTEGRATO COMPLESSO, AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 163/2006, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA — PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA — E DEI LAVORI AFFERENTI ALL'INTERVENTO «ADEGUAMENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL POLICLINICO AD INTEGRAZIONE DEL NUOVO DEA» — FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO DI PAVIA, INSERITO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N.67/1988 VI ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA SANITÀ SOTTOSCRITTO IL 5.3.2013.

*** **

Atti UFF-G-L1602_A07414-59

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

*** **

- i. Infrastrutture Lombarde S.p.A., con bando trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 30 marzo 2016 (2016/S 062-106359), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° serie speciale n. 40 dell'8 aprile 2016, sul sito internet dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici in data 8 aprile 2016, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture in data 11 aprile 2016 e sul sito di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e sulla Piattaforma SINTEL in data 8 aprile 2016, ha indetto la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la progettazione esecutiva – previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta – e dei lavori afferenti all'intervento “Adeguamenti strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del nuovo DEA” – Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia, inserito nel Programma Investimenti ex art. 20 legge n.67/1988 VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia Sanità sottoscritto il 5 marzo 2013;
- ii. l'importo a base di gara, IVA esclusa, era stimato in **Euro 23.123.500,91** così ripartito:
 - a1- 802.904,31 EUR (IVA esclusa) per la redazione della progettazione definitiva, soggetti a ribasso;
 - a2- 564.836,60 EUR (IVA esclusa) per la redazione della progettazione esecutiva, soggetti a ribasso;
 - a3- 21.255.760 EUR (IVA esclusa) per l'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso;
 - a4- 0 EUR (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza per la progettazione, non soggetti a ribasso;
 - a5- 500.000 EUR (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso.

- iii. come indicato al punto **IV.3.4** del Bando di Gara, le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore **16:00** del giorno **6 giugno 2016**;
- iv. entro il termine perentorio di cui al precedente punto **iii.**, risultavano pervenute le seguenti offerte, protocollate progressivamente con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema SINTEL, presentate dai concorrenti, identificati dal mittente indicato, secondo il seguente ordine di registrazione:

	Numero Protocollo Informatico	Fornitore	Modalità di partecipazione	Data
1	1465221471088	PRO.EDIL SRL	PRO.EDIL SRL / R. & C. TERMOIDRAULICA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)	lunedì 6 giugno 2016 15.57.51 CEST
2	1465221177826	NBI S.P.A.	Forma singola	lunedì 6 giugno 2016 15.52.57 CEST
3	1465218896780	Omnia Servitia	Omnia Servitia srl - Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)	lunedì 6 giugno 2016 15.14.56 CEST
4	1465208841267	Collini Lavori S.p.A.	ATI Collini Lavori-Clea- Gelmini (Raggruppamento temporaneo di imprese)	lunedì 6 giugno 2016 12.27.21 CEST
5	1465204372275	RIALTO COSTRUZIONI	RIALTO-CME (Raggruppamento temporaneo di imprese)	lunedì 6 giugno 2016 11.12.52 CEST
6	1465200459563	PAOLO BELTRAMI S.p.A.	Costituendo RTI Paolo Beltrami SpA - Sicrea SpA (Raggruppamento temporaneo di imprese)	lunedì 6 giugno 2016 10.07.39 CEST
7	1465200143587	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.	Forma singola	lunedì 6 giugno 2016 10.02.23 CEST

- v. in data **8 giugno 2016** (rif. **Atti UFF-G-L1602_A07414-02**), il Direttore Generale individuava i componenti della Commissione Giudicatrice, nelle persone dei signori:

- Ing. Monica Cristina Sivo – Presidente
- Arch. Viviana Villa – Commissario
- Ing. Mauro Alberti – Commissario

“conferendo alla stessa tutte le funzioni previste dalla normativa vigente in materia e dalla lex specialis di gara, comprese le attività di verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e le attività di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.”, nominando altresì la Segreteria nelle persone dei signori:

- Dott. Mauro Brolis

- Ing. Andrea Mutti
- Dott.ssa Luisa Tasca
- Sig.ra Antonella Pizzinga

ai fini dell'espletamento delle attività preparatorie e istruttorie finalizzate alla ricognizione della documentazione amministrativa e della documentazione a comprova del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 presentata dai concorrenti;

vi. nel corso della procedura di gara si svolgevano n. 6 sedute pubbliche - rispettivamente in data 8 giugno, 15 luglio, 14 e 16 settembre 2016, 28 aprile e 5 maggio 2017 - durante le quali la Commissione Giudicatrice procedeva:

1. all'apertura delle buste telematiche pervenute dai predetti concorrenti presso la piattaforma SINTEL e, specificamente, della busta telematica contenente la "*Documentazione Amministrativa*", della busta telematica contenente *l'elenco dei documenti componenti l'Offerta Tecnica* e della busta telematica contenente l'*"Offerta relativa agli elementi quantitativi"*;
2. all'apertura delle buste cartacee "*Offerta Tecnica*" pervenute dai predetti concorrenti;
3. alla comunicazione dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento per l'offerta tecnica fissata in "*punti 35 su 65*";
4. alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria;

vii. in particolare, nel corso della prima seduta pubblica, in data **8 giugno 2016** (rif. **Atti UFF-G-L1602_A07414-03**), si procedeva:

1. a siglare i plichi delle Offerte Tecniche cartacee presentate dai concorrenti, attribuendo alle buste cartacee dell'Offerta Tecnica un numero in sequenza, coerente con l'ordine cronologico di ricezione delle offerte telematiche sulla piattaforma Sintel;
2. con riferimento a ciascun concorrente, secondo l'ordine cronologico di arrivo, ad aprire la busta "Busta Telematica Amministrativa" dando atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale;
3. a sorteggiare automaticamente, tramite la piattaforma SINTEL, un numero di offerenti, non inferiore al 10% dei concorrenti cui richiedere, ai sensi dell'art. 48 comma 1 D.Lgs. 163/2006, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla *lex specialis* di gara;

viii. risultava estratto nel sorteggio di cui al punto precedente il concorrente:

▪ **NBI S.p.A.**

che entro il termine perentorio prescritto dalla Stazione Appaltante forniva la documentazione richiesta, risultata conforme alle prescrizioni richieste della *lex specialis* di gara;

ix. nel corso di successive sedute riservate, la Commissione Giudicatrice, supportata dalla Segreteria, procedeva all'esame ed alla verifica nel merito della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

x. all'esito dell'istruttoria espletata in merito alla documentazione contenuta nelle buste telematiche contenente la "*Documentazione Amministrativa*" pervenute dai concorrenti ed alla documentazione

prodotta dal concorrente estratto ex art.48 comma 1 D.Lgs.163/2006, non risultava ammesso al prosieguo della procedura il concorrente:

- **RTC PRO.EDIL S.r.l. (mandataria) e R&C Termoidraulica S.r.l. (mandante)**

come da provvedimento di esclusione del 12 luglio 2016 (rif **Atti UFF-G-L1602_A07414-18**) e successiva conferma del 27 luglio 2016 (rif **Prot. UFF-G-270716-00001**);

- xi.** nel corso della seconda seduta pubblica, in data **15 luglio 2016** (rif. **Atti UFF-G-L1602_A07414-19**), la Commissione Giudicatrice procedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti l'elenco dei documenti componenti l'Offerta Tecnica ed all'apertura delle rispettive buste cartacee "*Offerta Tecnica*" presentate dai concorrenti ammessi;
- xii.** nel corso di successive sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procedeva all'esame nel merito delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni della *lex specialis* di Gara, nonché all'attribuzione dei relativi punteggi;
- xiii.** all'esito dell'istruttoria espletata in merito alla documentazione tecnica, non risultavano ammessi al prosieguo della procedura i concorrenti:

- **RTC RIALTO COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.va (mandante);**
- **NBI S.p.A.**

come da provvedimenti di esclusione del 1 agosto 2016, rispettivamente (rif **Atti UFF-G-L1602_A07414-28** e **Atti UFF-G-L1602_A07414-29**) e successiva conferma del 18 agosto 2016 (rif **Prot. UFF-G-180816-00003**);

- xiv.** nel corso della terza seduta pubblica della procedura in epigrafe, in data **14 settembre 2016** (rif. **Atti UFF-G-L1602_A07414-42**), la Commissione Giudicatrice procedeva:

1. a rendere noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, valutate ai sensi del punto 15 del Disciplinare di Gara, dando lettura dei punteggi attribuiti a ciascun elemento e sub-elemento di valutazione;
2. a dare atto delle eventuali offerte che, ai sensi del punto 16.2 non venivano ammesse alla successiva fase della procedura di gara, in quanto il citato punto del Disciplinare di Gara disponeva "*La soglia di sbarramento per l'offerta tecnica è di punti 35 su 65*";
3. a dare atto che, in ottemperanza al disposto del punto 16.2 del Disciplinare, non veniva ammessa alla successiva fase della procedura di gara, l'offerta presentata dal seguente concorrente:

- **RTC COLLINI LAVORI S.p.a (Mandataria) – CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali (Mandante) – GELMINI Cav. Nello S.p.A. (Mandante)** in quanto aveva ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a punti **15,72**.

- xv.** il suddetto concorrente veniva, pertanto, escluso dalla procedura con provvedimento di esclusione del 14 settembre 2016 (rif **Atti UFF-G-L1602_A07414-43**);
- xvi.** nel corso della quarta seduta pubblica della procedura in epigrafe, in data **16 settembre 2016** (rif. **Atti UFF-G-L1602_A07414-44**), la Commissione Giudicatrice procedeva:

1. all'apertura "sblocco" della busta telematica contenente l'*"Offerta relativa agli elementi quantitativi"* presentata da ciascun Concorrente, secondo l'ordine di arrivo sulla piattaforma Sintel, verificando la presenza della documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara;
 2. all'attribuzione dei punteggi extra piattaforma, relativi agli *"Elementi quantitativi"* ai sensi dell'articolo 15 del Disciplinare di Gara;
 3. al calcolo del punteggio complessivo assegnato agli offerenti (costituito dalla somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica e dei punti attribuiti all'Offerta Economica), redigendo e comunicando la graduatoria provvisoria;
 4. a dare atto che l'offerta presentata dal concorrente suscettibile di aggiudicazione provvisoria RTC formato da: **PAOLO BELTRAMI S.p.a (Mandataria) – SICREA S.p.A. (Mandante)**, nonché l'offerta presentata dagli altri concorrenti alla procedura, non appariva anormalmente bassa in quanto la somma dei punteggi relativi agli elementi qualitativi di valutazione delle offerte e la somma dei punteggi relativi agli elementi quantitativi non risultavano entrambi superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;
 5. a confermare la graduatoria provvisoria di cui si era data lettura e a dare atto dell'aggiudicazione provvisoria della procedura in epigrafe in favore del concorrente RTC formato da: **PAOLO BELTRAMI S.p.a (Mandataria) – SICREA S.p.A. (Mandante)**. Si classificava, invece, al secondo posto nella graduatoria provvisoria il concorrente RTC formato da **Omnia Servitia S.r.l. (Mandataria) – Bilfinger Sielv Facility Management S.p.A. (Mandante)**;
- xvii.** ai sensi dell'art.48 comma 2 D.Lgs. 163/2006, i concorrenti classificatosi al primo ed al secondo posto in graduatoria provvisoria comprovavano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dalla *lex specialis* di gara;
- xviii.** Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha proceduto a richiedere – presso gli enti competenti al rilascio – tutti i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 D.Lgs. 163/2006, richiesti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara, con riferimento al raggruppamento con capogruppo Paolo Beltrami S.p.A.;
- xix.** con ricorso notificato in data 30 settembre 2016 e ricevuto da Infrastrutture Lombarde S.p.A. in data 4 ottobre 2016 ed iscritto al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Milano, il concorrente escluso NBI S.p.A. chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- *"del provvedimento atti UFF-G-L1602_A07414-26 del 1 agosto 2016 con il quale Infrastrutture Lombarde ha disposto l'esclusione della ricorrente N.B.I. SpA dalla procedura..."* nonché degli atti presupposti, conseguenti e connessi;
- xx.** a seguito dell'udienza in Camera di Consiglio del 26 ottobre 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con ordinanza n. 1387/2016, accoglieva la domanda incidentale di sospensione del ricorrente, fissando l'udienza di merito, come da Avviso di anticipazione di udienza all'11 gennaio 2017;

- xxi.** con sentenza n. 169/2017 dell'11 gennaio 2017, depositata in segreteria il 24 gennaio 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglieva definitivamente il ricorso della N.B.I. S.p.A., disponendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
- xxii.** a seguito della suddetta sentenza, il controinteressato Paolo Beltrami S.p.A., aggiudicatario provvisorio della procedura di gara, ricorreva al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza stessa;
- xxiii.** con memoria del 6 febbraio 2017, anche Infrastrutture Lombarde si costituiva in giudizio chiedendo di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la sentenza emessa dal TAR per la Lombardia, sez. I, n. 169/2017 depositata in data 24/1/2017 di accoglimento del ricorso RG n. 2262/2016;
- xxiv.** a seguito dell'udienza in Camera di Consiglio del 16 marzo 2017, il Consiglio di Stato adito, con ordinanza n. 01174/2017 depositata in Cancelleria, determinava di respingere l'istanza cautelare, compensando le spese ed ordinando, altresì, all'Amministrazione di eseguire la suddetta ordinanza;
- xxv.** in ottemperanza a quanto disposto dalla citata ordinanza n. 01174/2017 del Consiglio di Stato del 17 marzo 2017, la Stazione Appaltante, con provvedimento del 30 marzo 2017 (**Atti UFF-G-L1602_A07414-48**), disponeva la riammissione con riserva alla procedura di gara in oggetto del concorrente NBI S.p.A.;
- xxvi.** alla luce di quanto sopra e preso atto di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, la Commissione Giudicatrice procedeva, in più sedute riservate, all'attività di verifica del contenuto dell'offerta tecnica presentata dal concorrente NBI S.p.A., nonché all'attività di accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara. Nelle medesime sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procedeva nuovamente allo scrutinio delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi con riferimento all'offerta del concorrente NBI S.p.A. e all'attribuzione dei relativi punteggi di merito sulla base degli elementi di valutazione e dei punteggi massimi indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, ai sensi del punto 13.5.2 del Disciplinare stesso;
- xxvii.** nel corso della quinta seduta pubblica della procedura in epigrafe, in data **28 aprile 2017** (rif. **Atti UFF-G-L1602_A07414-45**), la Commissione Giudicatrice procedeva:
1. a formalizzare l'esito delle operazioni di cui al precedente punto;
 2. a rendere noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, valutate ai sensi del punto 15 del Disciplinare di Gara, dando lettura dei punteggi attribuiti a ciascun elemento e sub-elemento di valutazione;
 4. a dare atto delle eventuali offerte che, ai sensi del punto 16.2 non venivano ammesse alla successiva fase della procedura di gara, in quanto il citato punto del Disciplinare di Gara disponeva *"La soglia di sbarramento per l'offerta tecnica è di punti 35 su 65"*;
 5. a dare atto che, in ottemperanza al disposto del punto 16.2 del Disciplinare, non venivano ammesse alla successiva fase della procedura di gara, le offerte presentate dai seguenti concorrenti:

- **COLLINI LAVORI S.p.a (Mandataria) – CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali (Mandante) – GELMINI Cav. Nello S.p.A. (Mandante)** in quanto ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a punti **19,44**;
 - **NBI S.p.a.** in quanto ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a punti **20,30**;
- xxviii.** i suddetti concorrenti venivano, pertanto, esclusi dalla procedura con provvedimenti di esclusione del 28 aprile 2017 (rif **Atti UFF-G-L1602_A07414-55** e **Atti UFF-G-L1602_A07414-56**);
- xxix.** nel corso della sesta seduta pubblica della procedura in epigrafe, in data **5 maggio 2017** (rif. **Atti UFF-G-L1602_A07414-57**), la Commissione Giudicatrice procedeva:
1. alla rilettura delle percentuali di ribasso offerte, quali indicate nella busta telematica “Offerta relativa agli elementi quantitativi” presentata dai concorrenti e alla cui apertura si è già proceduto nella precedente seduta pubblica del 16 settembre 2016 (prot. **Atti UFF-G-L1602_A07414-44**);
 2. alla rilettura dei relativi punteggi ai sensi del punto 15 del Disciplinare di Gara, sulla base degli elementi e dei punteggi massimi indicati nel Bando e nel Disciplinare, già comunicati nella suddetta seduta pubblica del 16 settembre 2016;
 3. al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti (costituito dalla somma dei punti attribuiti all’Offerta Tecnica e dei punti attribuiti all’Offerta Relativa agli Elementi Quantitativi), redigendo e comunicando la graduatoria provvisoria;
 4. a dare atto che l’offerta presentata dal concorrente suscettibile di aggiudicazione provvisoria RTC formato da: **PAOLO BELTRAMI S.p.a (Mandataria) – SICREA S.p.A. (Mandante)** non appariva anormalmente bassa in quanto la somma dei punteggi relativi agli elementi qualitativi di valutazione delle offerte e la somma dei punteggi relativi agli elementi quantitativi non risultavano entrambi superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;
 6. a confermare la graduatoria provvisoria di cui si era data lettura e a dare atto dell’aggiudicazione provvisoria della procedura in epigrafe in favore del concorrente RTC formato da: **PAOLO BELTRAMI S.p.a (Mandataria) – SICREA S.p.A. (Mandante)**. Si classificava, invece, al secondo posto nella graduatoria provvisoria il concorrente RTC formato da **Omnia Servitia S.r.l. (Mandataria) – Bilfinger Sielv Facility Management S.p.A. (Mandante)**;
 5. a rammentare che, ai sensi dell’art.48 comma 2 D.Lgs. 163/2006, i concorrenti classificatosi al primo ed al secondo posto in graduatoria provvisoria avevano già comprovato i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dalla *lex specialis* di gara e che Infrastrutture Lombarde S.p.A. aveva già proceduto a richiedere – presso gli enti competenti al rilascio – tutti i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006, richiesti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara;
- xxx.** con determina di aggiudicazione definitiva del 16 maggio 2017 (prot. **Atti UFF-G-L1602_A07414-58**), il Direttore generale disponeva l’aggiudicazione definitiva della procedura in epigrafe in favore del concorrente RTC formato da: **PAOLO BELTRAMI S.p.a (Mandataria) – SICREA S.p.A. (Mandante)**.

PREMESSO ALTRESI' CHE

- i. con ricorso notificato in data 17 giugno 2017, integrato da motivi aggiunti ed iscritto al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Milano, il concorrente secondo classificato RTC formato da **Omnia Servitia S.r.l. (Mandataria) – Bilfinger Sielv Facility Management S.p.A. (Mandante)** chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
 - *“della determinazione del Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde S.p.A. prot. n. UFF-G-L1602_A07414-58 del 16 maggio 2017, comunicata il successivo 18 maggio 2017, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, in favore del R.T.I. Beltrami-Sicrea, ...”* nonché degli atti presupposti, conseguenti e connessi;
- ii. nello specifico, il raggruppamento ricorrente contestava, fra l'altro, la carenza in capo all'aggiudicatario del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione dell'art. 186-bis della legge fallimentare. Secondo la tesi di parte ricorrente il RTI Beltrami-Sicrea avrebbe, infatti, perso il requisito generale in questione a seguito della proposizione della domanda prenotativa c.d. in bianco di concordato ex art. 161, comma 6, della legge fallimentare; il ricorrente contestava, inoltre, ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. che, ricevuta la notizia del ricorso in bianco da parte della mandataria del RTI aggiudicatario, avrebbe dovuto richiedere ed assumere la specifica documentazione di cui all'art. 186-bis, commi 4 e 5 L.F., dovendosi in difetto concludere per il venir meno del requisito di ordine generale e quindi per l'esclusione;
- iii. con memoria del 3 luglio 2017 si costituiva il RTC formato da Beltrami S.p.A. - Sicrea S.p.A., il quale chiedeva la reiezione del ricorso, in quanto *“irricevibile, inammissibile, improcedibile, e infondato”*;
- iv. con memoria del 21 luglio 2017, anche Infrastrutture Lombarde si costituiva in giudizio, chiedendo nel merito di respingere il ricorso del RTC formato da Omnia Servitia S.r.l. (Mandataria) – Bilfinger Sielv Facility Management S.p.A. (Mandante) in quanto *“inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto”*, non potendosi ritenere carente, in capo all'aggiudicatario, il requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 a seguito della mera presentazione di domanda di concordato cd. “in bianco”, con effetti prenotativi di un concordato con continuità aziendale;
- i. con sentenza n. 00485/2018 del 22 novembre 2017, pubblicata il 20 febbraio 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglieva il ricorso del RTC formato da Omnia Servitia S.r.l. (Mandataria) – Bilfinger Sielv Facility Management S.p.A. (Mandante), disponendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed ordinando, altresì, all'Amministrazione di eseguire la suddetta sentenza;
- ii. la predetta sentenza ha statuito che *“qualora, come accaduto nella vicenda di cui è causa, il requisito in questione sia venuto meno successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, l'impresa, a pena di esclusione per sopravvenuta carenza del requisito stesso, non solo deve essere ammessa al concordato, ma è tenuta comunque a produrre le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5, dell'art. 186-bis L.F. prima dell'eventuale aggiudicazione*

della gara, ciò che non è potuto accadere nel caso di specie in quanto la Paolo Beltrami S.p.A. non è stata nemmeno ammessa tempestivamente al concordato”;

- iii. con ricorso n. R.G. 3046 del 6 aprile 2018, il RTC formato da Beltrami S.p.A. - Sicrea S.p.A. proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma, previa suspensiva, della citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia; specificamente, l'appellante, a sostegno delle proprie ragioni, adduceva l'erroneità della sentenza:
- a) nella parte in cui riteneva che nei confronti della Paolo Beltrami S.p.A. fosse *in corso* una procedura di concordato preventivo tale da integrare una delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, dubitando, a tal proposito, che nel concetto di procedura *in corso* possa rientrare la mera domanda prenotativa di concordato “in bianco”; una siffatta interpretazione risulterebbe infatti in contrasto sia con il principio di *favor participationis*, sia con la ratio della previsione della legge fallimentare che è quella di consentire ad imprese in difficoltà temporanea di porre un rimedio alla crisi, con l'obiettivo di continuare l'attività;
- b) nella parte in cui riteneva che la domanda di concordato preventivo con riserva non rientrasse nella deroga espressa dalla legge, ovvero nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186 –bis L.F.) e integrasse, pertanto, una causa di esclusione dalle procedure di gara di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, anche laddove, sottolineava l'appellante, l'istanza presenti chiari ed inconfutabili effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale;
- iv. con ricorso del 2 maggio 2018 Infrastrutture Lombarde S.p.A. interviene in giudizio chiedendo al Consiglio di Stato l'accoglimento dell'appello proposto dalla Paolo Beltrami S.p.A., e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza emessa dal TAR per la Lombardia, sez. I, n. 485/2018;
- v. il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 13 settembre 2018, con dispositivo della sentenza depositato in data 17 settembre 2018, ha respinto l'appello del RTC formato da Beltrami S.p.A. - Sicrea S.p.A., condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio ed ha ordinato che *“il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa”*; specificamente, la citata sentenza conferma la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00485/2018 che dispone l'annullamento della determina di aggiudicazione definitiva del 16 maggio 2017 (prot. **Atti UFF-G-L1602_A07414-58**) con cui veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in epigrafe in favore del concorrente RTC formato da: **PAOLO BELTRAMI S.p.a (Mandataria) – SICREA S.p.A. (Mandante)**.

DATO ATTO CHE

è obbligo della Stazione Appaltante dare esecuzione al disposto giudiziale;
tutto ciò premesso e rilevato

DETERMINA

di procedere all'esclusione dell'aggiudicatario definitivo RTC formato da: **PAOLO BELTRAMI S.p.a (Mandataria) – SICREA S.p.A. (Mandante)** in quanto incorso *“nella causa di esclusione di cui all'art.*

38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006, restando priva del corrispondente requisito generale al momento della aggiudicazione definitiva”;

DISPONE

l'espletamento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, di tutti i necessari adempimenti relativi alla procedura di gara in corso al fine di eseguire il dispositivo sopra richiamato e la presente determina, ivi compresa la comunicazione a norma di legge del presente provvedimento di esclusione.

Milano, 26 settembre 2018

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.

Il Direttore Generale
(Ing. Guido Bonomelli)